SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2377

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri
(AGNELLI)

di concerto col Ministro del tesoro
(DINI)

col il Ministro dell'ambiente
(BARATTA)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
(SALVINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1995

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per ricerche nell'Artico, fatto a Tromsø il 1° dicembre 1994

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Relazione tecnica ..... » 5

Disegno di legge ..... » 6

Testo del *Memorandum* d'intesa ..... » 7

ONOREVOLI SENATORI. – Le finalità del *Memorandum* d'intesa con la Norvegia sono essenzialmente le seguenti:

ridare slancio alla cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale, indirizzando attività oggi frammentate verso obiettivi chiari e precisi e allargando la collaborazione ad altri settori quali la geologia, la biologia e la geofisica;

travasare le esperienze raggiunte dalle istituzioni scientifiche italiane che partecipano al Programma nazionale di ricerche in Antartide nella regione artica, che presenta con la prima notevoli analogie per la ricerca scientifica e la tutela ambientale;

favorire la presenza dell'Italia in una regione, come quella di Barents, che appare sempre più interessante per sviluppi scientifici, ambientali ed economici.

Il *Memorandum* risponde pertanto ad un interesse dell'Italia non solo sotto il profilo meramente scientifico ma anche di politica della ricerca tecnologica e di presenza internazionale del nostro Paese.

Al momento la cooperazione scientifica italo-norvegese si attua attraverso le ricerche congiunte nelle regioni polari di esperti dell'Istituto per l'inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto norvegese per l'inquinamento atmosferico (NILU) nell'ambito del Programma EMEP (*European Monitoring of Environmental Pollutants*) della Commissione per l'Europa della Nazioni Unite. Sono in corso da tempo trattative tra lo stesso Consiglio e la *King's Bay Kull Company* (ente che gestisce i servizi nelle Isole Svalbard) per l'affitto di una base permanente a Ny-Alesund che, oltre a soddisfare le esigenze scientifiche del citato Istituto per l'inquinamento atmosferico, potrebbe essere utilizzata da altre istituzioni italiane interessate allo studio dell'inquinamento globale e dell'ambiente artico.

Inoltre, centri di studio e di ricerca italiani e norvegesi partecipano a ventisette progetti nel quadro del Programma EUREKA.

La nuova fase di collaborazione tra Italia e Norvegia nella ricerca polare, che si vuole attivare con il *Memorandum*, si inquadrerebbe con effetti positivi per la presenza italiana nella collaborazione euro-artica di Barents, che comprende le regioni settentrionali di Norvegia, Svezia, Finlandia e quelle nord-occidentali della Russia ed interessa non solo i settori della ricerca scientifica e dell'ambiente ma anche quelli degli idrocarburi e delle infrastrutture. Dal dicembre dello scorso anno l'Italia partecipa, a titolo di osservatore, ai lavori del Consiglio euro-artico di Barents.

Inoltre, l'elaborazione di un programma scientifico per l'Artide, che assicuri una reciproca positiva interazione con il già avviato programma per l'Antartide, faciliterebbe l'ingresso dell'Italia nel Comitato internazionale delle scienze dell'Artide (*International Artic Science Committee*), destinato ad evolversi in una struttura internazionale analoga al sistema del Trattato antartico.

Sul piano del diritto internazionale il *Memorandum* trova base nell'Accordo culturale tra Italia e Norvegia firmato il 15 giugno 1955, cui è data attuazione per le attività da realizzare negli anni 1994-1997 con il programma esecutivo firmato a Roma il 10 giugno 1994.

Il compito di proporre e realizzare programmi di ricerca congiunti e di attuare scambi di ricercatori è demandato dall'articolo 1 del *Memorandum* alle istituzioni indicate nell'articolo 2 (per la Parte italiana, il CNR, l'ENEA e l'Istituto nazionale di geofisica; per la Parte norvegese, il Consiglio delle

ricerche e l'Istituto polare), fatto salvo l'ingresso in un futuro di altri istituti con gli sviluppi della cooperazione. Pertanto, gli oneri relativi graveranno sui bilanci degli enti che parteciperanno ai programmi di ricerca congiunti e che designeranno i ricercatori.

Per la definizione dei programmi di ricerca congiunti è istituito, dall'articolo 1, un gruppo di lavoro di dieci membri (cinque per Parte) che ha carattere consultivo, dato che deve riferire ai rispettivi competenti organismi nazionali.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione del *Memorandum* d'intesa tra l'Italia e la Norvegia in materia di ricerche nell'Artico comporta un onere per l'istituzione di un gruppo di lavoro (articolo 1), incaricato dell'esame dei programmi operativi, che si riunirà alternativamente in Norvegia e in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari ad Oslo, con una permanenza di tre giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:		
pernottamento (lire 180.000 al giorno x 5 funzionari x 3 giorni)	L.	2.700.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario in dollari USA 115, al cambio di lire 1.700 = lire 196.000, a cui si aggiungono lire 59.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 225.000 viene ridotto di lire 65.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 190.000 x 5 funzionari x 3 giorni)	»	2.850.000
Spese di viaggio:		
biglietto aereo andata/ritorno Roma-Bogotà (lire 2.533.000 x 5 persone = lire 12.665.000 + lire 633.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	13.298.000
Totale onere (art. 1) . . .	L.	18.848.000

Pertanto l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1996 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta a lire 18.848.000, in cifra tonda 19 milioni di lire.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei partecipanti, delle riunioni e loro durata costituiscono elementi inderogabili ai fini dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per ricerche nell'Artico, fatto a Tromsø il 1° dicembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del *Memorandum* stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1996-1998, valutato in lire 19 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Norvegia,

nel prendere atto con soddisfazione della crescente cooperazione dei due Paesi, in sede nazionale ed internazionale, nel settore scientifico e tecnologico;

nell'intento di allargare tale cooperazione ad altri settori scientifici, quali la geologia, la biologia e la geofisica;

nel quadro dell'Accordo Culturale tra i due Paesi, firmato il 15 giugno 1955, cui è stata data attuazione mediante il Protocollo Esecutivo firmato a Roma il 10 giugno 1994;

nel comune ricordo del volo transpolare sul dirigibile "Norge" del Generale Umberto Nobile e di Roald Amundsen nel 1926, che induce i due Paesi a vivificare la memoria dell'impresa , e nell'intento di dare una continuità ad essa nell'interesse della scienza;

prendendo atto che già da molti anni ricercatori dell'Istituto per l'Inquinamento Atmosferico del CNR e dell'Istituto per l'Inquinamento Atmosferico Norvegese (NILU) conducono studi nelle regioni polari, nell'ambito del Programma EMEP (European Monitoring of Environmental Pollutants) dell'ECE-ONU, che hanno consentito di raggiungere risultati di grande interesse;

dichiarando il loro rispettivo interesse nella cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi e nella realizzazione di studi e ricerche nelle regioni artiche, nei settori sopra indicati,

CONCORDANO quanto segue:

ARTICOLO 1

I due Governi demandano alle proprie istituzioni competenti in materia di ricerca polare il compito, nel quadro del presente Memorandum, di proporre e realizzare programmi di ricerca congiunti, e di promuovere lo scambio di ricercatori tra le istituzioni dei due Paesi impegnate nella ricerca polare.

I due Governi concordano nella costituzione di un gruppo di lavoro comprendente fino a 5 rappresentanti per ciascun Paese che sarà chiamato a definire progetti di ricerca congiunti. Il gruppo di lavoro agirà nel quadro di riferimento del presente Memorandum e riferirà ai rispettivi competenti organismi nazionali. La prima riunione del gruppo di studio avrà luogo non appena possibile subito dopo l'entrata in vigore del presente Memorandum.

ARTICOLO 2

I due Governi designano le seguenti rispettive istituzioni per i seguiti da dare al presente accordo:

Italia: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) e l'Istituto Nazionale di Geofisica (ING);

Norvegia: il Norges Forskningsråd (NFR) e il Norsk Polarinstitutt (NP);

rimanendo aperta la facoltà per le parti di identificare in futuro altre istituzioni interessate.

ARTICOLO 3

Il presente Memorandum entrerà in vigore dopo la firma da parte dei Rappresentanti dei due Governi aventi pieni poteri e dopo che le due le Parti avranno provveduto a notificarsi l'avvenuto completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni. Il Memorandum avrà validità per cinque anni, con rinnovo automatico per periodi di un anno, qualora nessuna delle parti notifichi, per via diplomatica, la propria volontà di porvi termine tre mesi prima della data di scadenza.

Fatto in due esemplari ugualmente facenti fede, uno in lingua italiana ed uno in lingua norvegese, a Tromsø il giorno 1 dicembre 1994.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA